



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 161 DEL 4 aprile 2011

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 2-3 aprile 2011 - Dodicesima giornata ritorno

Brescia-Bologna 3-1
Catania-Palermo 4-0
Cesena-Fiorentina 2-2
Chievo Verona-Sampdoria 0-0
Genoa-Cagliari 0-1
Lecce-Udinese 2-0
Milan-Internazionale 3-0
Napoli-Lazio 4-3
Parma-Bari 1-2
Roma-Juventus 0-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 aprile 2011, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 92

1) SERIE A TIM

Gare del 2-3 aprile 2011 - Dodicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Dodicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Brescia-Catania-Internazionale-Napoli** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12. n. 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato **esclusivamente** nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo nei pressi di uno steward, che, in conseguenza dello scoppio, doveva ricorrere alle cure dei sanitari; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce laser sul volto dell'allenatore e di un calciatore della squadra avversaria durante l'esecuzione di un calcio di punizione; per avere inoltre, nel corso della gara, esposto numerosi striscioni dal tenore insultante per l'allenatore della squadra avversaria; per avere infine, al 12° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta d'acqua; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria due petardi e numerosi oggetti di varia natura (aste di bandiera, bottigliette e simili); entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e per avere inoltre, nel corso del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura (aste di bandiera, bottigliette e simili); entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **CESENA** per avere suoi sostenitori, al 21° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti; recidiva reiterata.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **LAZIO** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIAVA Giuseppe (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CASSANO Antonio (Milan): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CHIVU Cristian Eugen (Internazionale): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MAURI Stefano (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAVANI Edinson (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CRISCITO Domenico (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GROSSO Fabio (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GUANA Roberto (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

INLER Goekhan (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MIGLIACCIO Giulio (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MORRONE Stefano (Parma): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con atteggiamento gravemente intimidatorio, insultato un calciatore avversario; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale.

MUNOZ EZEQUIEL Matias (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MUTU Adrian (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PASTORE Javier (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SILVESTRE Matias Augustin (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

DOSSENA Andrea (Napoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

PIZARRO CORTEZ David Marcelo (Roma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

ASTORI Davide (Cagliari)

CAMPAGNARO Hugo Armando (Napoli)

OLIVERA DA ROSA Ruben (Lecce)

ZEBINA Jonathan (Brescia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BRITOS CABRERA Miguel Angel (Bologna)
BROCCHI Christian (Lazio)
MARCHISIO Claudio (Juventus)

SESTA SANZIONE

AGOSTINI Alessandro (Cagliari)
BENTIVOGLIO Simone (Bari)
DOMIZZI Maurizio (Udinese)
GONCALVES DIAS Andre' (Lazio)
MAICON Sisenando Douglas (Internazionale)
PALETTA Gabriel (Parma)

QUINTA SANZIONE

EL MOUTTAQUI BENATIA Medhi Amine (Udinese)
RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Bologna)
SCULLI Giuseppe (Lazio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ARMERO Pablo Estifer (Udinese)
HERNANDEZ PLATERO Abel Mathias (Palermo)
MOSCARDELLI Davide (Chievo Verona)
PALACIO Rodrigo (Genoa)
RUBIN Matteo (Bologna)
VAN BOMMEL Mark Peter (Milan)
VIVES Giuseppe (Lecce)
ZANETTI Javier (Internazionale)

SECONDA SANZIONE

BIABIANY Jonathan (Sampdoria)
DE SILVESTRI Lorenzo (Fiorentina)
MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina)
SANTON Davide (Cesena)
TOMOVIC Nenad (Lecce)

PRIMA SANZIONE

ASAMOAH Kwadwo (Udinese)
CRESPO Hernan Jorge (Parma)
ZAMBROTTA Gianluca (Milan)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

RADOVANOVIC Ivan (Bologna)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00

DE SOUZA Robson (Milan): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

URIBE HINCAPIE Fernando (Chievo Verona)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BERNAZZANI Daniele (Internazionale): per avere, al 17° del secondo tempo, insultato reiteratamente un Assistente; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 3.000,00

REJA Edoardo (Lazio): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 MAGGIO 2011

TARE Igli (Lazio): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento gravemente intimidatorio e ingiurioso nei confronti dell'Arbitro; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 APRILE 2011

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta